



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria

| | | | P | A | |
|----------------|------------|-------------|---------|---|--|
| Presidente | Luca | Zaia | X | | |
| Vicepresidente | Marino | Zorzato | X | | |
| Assessori | Renato | Chisso | X | | |
| | Roberto | Ciambetti | X | | |
| | Luca | Coletto | X | | |
| | Maurizio | Conte | X | | |
| | Marialuisa | Coppola | X | | |
| | Elena | Donazzan | X | | |
| | Marino | Finozzi | X | | |
| | Massimo | Giorgetti | X | | |
| | Franco | Manzato | X | | |
| | Remo | Sernagiotto | X | | |
| | Daniele | Stival | X | | |
| | Segretario | Mario | Caramel | | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5/IIM del 29 gennaio 2013

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 706 del 24 settembre 2012 presentata dai consiglieri BOTTACIN Diego e CAUSIN Andrea, avente per oggetto: "Quando e come la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi che spettano ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati?" e n. 750 del 22 novembre 2012 presentata dagli stessi consiglieri BOTTACIN Diego e CAUSIN Andrea, avente per oggetto: "Quando e come la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi e il relativo adeguamento spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati?".

L'Assessore Luca Coletto propone alla Giunta di approvare la seguente risposta:

"La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati attribuendo l'onere economico del pagamento in capo al Ministero della Salute, come sancito dall'art.8 della citata Legge. Successivamente, con Legge 15.03.1997 n. 59, lo Stato ha delegato l'esecutivo a provvedere in merito al conferimento di talune funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in previsione della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa.

In attuazione alla delega sopra richiamata, con il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana, come previsto dall'art.114 del citato Decreto Legislativo, ad eccezione di quanto disposto nel successivo art. 123 ove è stato statuito che: *"sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"* e quindi le funzioni relative alla Legge 210/92.

Nell'intento di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98, il Governo ha emanato il D.P.C.M. 26.05.2000 intitolato: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112" quantificando in apposite tabelle l'entità dei trasferimenti finanziari da corrispondere alle regioni per il pagamento degli "indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".

Nel DPCM, il Governo si è comunque riservato l'onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi di cui alla Legge 210/92 fino alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui art. 10 della Legge 13.05.1999 n. 133: *"il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione delle risorse...fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art.10 della Legge 13.05.1999 n. 133"*, sulla scorta dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Stante la mancata attuazione della previsione contenuta nella Legge 133/99, il Consiglio dei Ministri ha aggiornato annualmente (D.P.C.M. datati 13.11.2000, 22.12.2000, 08.01.2002 e 24.07.2003) le risorse finanziarie da corrispondere alle regioni, ai fini dell'assolvimento delle funzioni delegate relative agli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Mod. B - copia

Infatti, dal 2000 il trasferimento delle risorse di cui alla Legge 210/92 è avvenuto mediante decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, previa rendicontazione da parte della regione, anche in considerazione dei nuovi casi di indennizzo accertati.

La Regione Veneto ha puntualmente assolto il proprio debito informativo trasmettendo annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rendicontazione e ricevendone i relativi importi con una o più tranches. Gli importi statali sono quindi stati trasferiti annualmente con appositi decreti dalla Regione Veneto all'Azienda U.L.S.S. n.16 di Padova, in quanto soggetto delegato alla gestione meramente amministrativa della Legge 25 febbraio 1992 n.210, come disposto dalla DGR n.1140 del 17 maggio 2001.

Con D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, il Governo ha disposto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni di un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Tali decurtazioni, secondo il D.L. 78/2010, dovevano essere ripartite secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A tale riguardo, nella seduta del 11.11.2010 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha convenuto di escludere dalle riduzioni previste dal D.L. 78/2010 "le risorse per la salute umana (173,9 milioni di euro nel 2011)". Tale proposta è stata recepita a livello statale con il D.P.C.M. 28.01.2011 denominato: "Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122".

In particolare, l'art.1 comma 2 del citato DPCM ha disposto, per l'anno 2011, che: "...sono escluse dalle riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario le risorse.....della edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro)...., della salute umana e sanità veterinaria (173,9 milioni di euro)".

In aggiunta a ciò, si ricorda la pronuncia della Corte Costituzionale n. 293 del 07.11.2011, che nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 11 comma 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 210/92.

Tale sentenza ha comportato un onere economico aggiuntivo non sostenuto da parte del Ministero, che anzi non ha provveduto ad integrare le risorse già assegnate alle regioni per procedere alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e in forza dei tagli imposti dal D.L. 78/2010 ha sospeso la corresponsione dell'importo relativo alla salute umana per l'anno 2012 invocando a proprio sostegno la delega di funzioni alle regioni attuata a mezzo dei sopra citati DPCM.

La sottrazione di risorse alle regioni, tra cui quelle necessarie per il pagamento dell'indennità di cui alla Legge 210/92 agli aventi diritto e la mancata individuazione dei fondi sostitutivi a cui attingere gli importi, stante l'inattuazione del federalismo fiscale, ha indotto la Conferenza delle Regioni e Province Autonome a chiedere, con nota prot. n.3570/C7SAN del 26.07.2012, la soluzione della questione al Ministero della Salute, senza tuttavia trovare riscontro.

A fronte del silenzio del Governo, la Regione Veneto ha sollecitato più volte, attraverso l'operato della Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'intervento dello Stato chiedendo l'erogazione dei fondi alle regioni per gli adempimenti di cui alla Legge 210/92.

Solo recentemente, il Ministero con nota prot. 78446 del 13.11.2012 inviata al Difensore Civico della Regione Veneto si è espresso rigettando la propria competenza e invocando a proprio sostegno l'Accordo Stato-Regioni siglato l'08.08.2001.

Va precisato a tale riguardo che, nel citato Accordo non è stata trasferita la competenza della materia alle regioni, stante l'inadeguatezza della fonte e la mancata attuazione da parte dello Stato del federalismo fiscale, quale presupposto indispensabile per il trasferimento degli oneri economici alle Regioni.

Tuttavia, a fronte del mancato finanziamento statale e delle ulteriori decurtazioni subite, già nell'anno 2012 la Regione ha dovuto liquidare con proprie risorse le indennità di cui alla Legge 210/92 a tutti i danneggiati, riconoscendo ai titolari di una sentenza favorevole anche la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale. Proprio per garantire tali pagamenti, la Regione Veneto ha dovuto attingere al Fondo Sanitario Regionale per una somma pari ad Euro 9.229.730,33. e sta procedendo a individuare nuovi fondi per colmare l'ulteriore residuo di Euro 5.266.442,08. anche se tali indennità non rientrano tra i LEA.

È evidente che imporre alle Regioni di corrispondere l'indennità integrativa speciale e gli arretrati a tutti i beneficiari della Legge 210/92 costituirebbe un onere economico ulteriormente gravoso, anche alla luce delle riduzioni di spesa imposte dallo Stato con le ultime manovre finanziarie (si veda il D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n.94 c.d. "spending review" e la Legge 07.08.2012 n.135 di modifica).

Al fine di comprendere l'ampia portata della vicenda e delle relative conseguenze, occorre ricordare che dal verbale della VII Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, datato 14.11.2012, e dai documenti prodotti dal Gruppo Tecnico Interregionale sulla Legge 210/92, è emersa la necessità di trasferire in sede politica la questione sulla liquidazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e dei relativi arretrati, in quanto i fondi per la corresponsione degli indennizzi "non rientrano nella disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale e quindi non possono subire tagli da alcuna manovra economica, giuste sentenze dei tribunali ordinari e della Corte Costituzionale."

Recentemente il Ministero della Salute ha promosso una serie di ricorsi avanti la Corte di Cassazione contro la Regione Veneto, al fine di dimostrare la propria carenza di legittimazione passiva in giudizio e l'avvenuto trasferimento delle risorse economiche in capo alle regioni. Obiezioni respinte *in toto* nelle memorie difensive della scrivente e attualmente oggetto di giudizio da parte della Suprema Corte.

Di conseguenza, stante l'esistenza di un dettato legislativo (Legge 210/92) non modificato o modificabile dai DPCM succedutisi nel tempo, stante l'illegittimità delle decurtazioni statali al finanziamento della Legge 210/92, stante la mancata attuazione del federalismo fiscale per l'autonomo reperimento dei fondi da parte delle Regioni, stante altresì che gli importi per la liquidazione degli indennizzi non rientrano tra i LEA, motivo per cui non è possibile attingere al F.S.R., nonché stante la pendenza di un giudizio di legittimità, la Regione Veneto ad oggi non ha ancora provveduto alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale e degli arretrati a tutti i beneficiari della Legge 210/92, in attesa della risoluzione delle questioni sopra descritte"

LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 706 del 24 settembre 2012 presentata dai consiglieri BOTTACIN Diego e CAUSIN Andrea, allegata, avente per oggetto: "Quando e come la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi che spettano ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati?" e n. 750 del 22 novembre 2012 presentata dagli stessi consiglieri BOTTACIN Diego e CAUSIN Andrea, allegata, avente per oggetto: "Quando e come la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi e il relativo adeguamento spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta – Posizione Organizzativa rapporti con il Consiglio e nomine.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 706

QUANDO E COME LA REGIONE VENETO INTENDE EROGARE GLI INDENNIZZI CHE SPETTANO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI, TRASFUSIONI, SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI?

presentata il 24 settembre 2012 dai Consiglieri Bottacin e Causin

Premesso che:

- la legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, contagio HIV e epatite per motivi professionali;
- dal 2001, ai sensi del DPCM 26 maggio 2000, la competenza in materia di indennizzi è stata attribuita alle Regioni;
- la Regione Veneto con DGR 17 maggio 2001, n. 1140 ha indicato come sede regionale preposta alla verifica delle richieste dei soggetti danneggiati l'ULSS n. 16 che, con il supporto di una specifica Commissione medico ospedaliera, provvede all'assegnazione e all'erogazione dell'indennizzo;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010: il Giudice delle Leggi ha quindi stabilito che l'importo dell'indennizzo, di cui alla legge n. 210/1992, va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e quindi anche nella componente più cospicua, rappresentata dalla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale;
- la Regione Veneto ha già arrecato grosse difficoltà alle persone colpite da tali patologie croniche, beneficiarie dell'indennizzo succitato, non prevedendo il capitolo di spesa nell'anno 2011 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati".

Considerato che:

- il riconoscimento dell'adeguamento Istat previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale è già stato applicato dalla maggior parte delle altre regioni italiane;

- la Regione Veneto pare orientata a riconoscere l'adeguamento esclusivamente ai soggetti che hanno ottenuto un esplicito pronunciamento giudiziario, spingendo di fatto ad un abnorme ricorso collettivo alla via giudiziaria, con spese e aggravii ingiustificati data la certezza di esito soccombente per la regione;
- il Difensore civico regionale, in data 3 maggio 2012, ha inviato una raccomandata al Segretario responsabile della Segreteria regionale per la sanità per richiedere chiarimenti in merito al calcolo dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.

I sottoscritti consiglieri regionali

interrogano la Giunta regionale

per conoscere quali siano le modalità ed i tempi con cui la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi ai soggetti beneficiari previsti dalla legge n. 210/1992 e l'adeguamento degli stessi previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 750

QUANDO E COME LA REGIONE VENETO INTENDE EROGARE GLI INDENNIZZI E IL RELATIVO ADEGUAMENTO SPETTANTI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI, TRASFUSIONI, SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI?

presentata il 22 novembre 2012 dai Consiglieri Bottacin e Causin

Premesso che:

- con nostra interrogazione a risposta immediata n. 706 del 24 settembre 2012 è stato richiesto di conoscere quali siano le modalità ed i tempi con cui la Regione Veneto intende erogare gli indennizzi ai soggetti beneficiari previsti dalla legge n. 210/1992 e l'adeguamento degli stessi previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011;
- sono pervenute segnalazioni da aventi diritto alla rivalutazione dell'indennizzo riconosciuto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, contagio HIV e epatite per motivi professionali) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 che in molte regioni italiane si è già provveduto alla liquidazione degli adeguamenti Istat a loro spettanti;
- i soggetti beneficiari di tale indennizzo sono persone che hanno ricevuto un danno irreparabile alla loro salute a causa del malfunzionamento del sistema sanitario.

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta alla IRI n. 706 summenzionata;

I sottoscritti consiglieri regionali

interrogano la Giunta regionale

per conoscere per quali motivi e secondo quali considerazioni la Giunta regionale del Veneto abbia deciso di fare di tutto perché la nostra regione sia l'ultima a riconoscere un diritto acquisito alle persone beneficiarie dell'indennizzo riconosciuto e del suo stesso adeguamento.
